

**Ricorso proposto il 28 dicembre 2009 — MIP Metro/UAMI
— Metronia (METRONIA)**

(Causa T-525/09)

(2010/C 80/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: R. Kaase e J.-C. Plate, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metronia, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 ottobre 2009, procedimento R 1315/2006-1, poiché il ricorso è stato respinto con la motivazione che esso non era conforme a quanto disposto dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009]; e
- condannare il convenuto alle spese, incluse le spese dell'opposizione e del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «METRONIA», per prodotti e servizi delle classi 9, 20, 28 e 41

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca del marchio figurativo «METRO», per prodotti e servizi delle classi 9, 20, 28 e 41

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento dell'opposizione, rigetto del ricorso e, conseguentemente, accoglimento della domanda di marchio comunitario con riguardo a tutti i prodotti e servizi

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati.

**Ricorso proposto il 28 dicembre 2009 — PAKI
Logistics/UAMI (PAKI)**

(Causa T-526/09)

(2010/C 80/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PAKI Logistics GmbH (Ennepetal, Germania) (rappresentanti: M. Bergermann, P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt e J. Vogtmeier, avv.ti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 ottobre 2009 (R 180/2007-1);
- condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PAKI», per prodotti e servizi delle classi 6, 20, 37 e 39 (domanda di registrazione n. 4 790 895)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione